SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 144**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 237.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione

commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del Fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di L. 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto Fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal Fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 6, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislatura portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;».

2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendono procedere a nuova designazione.».

3. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis*. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

4. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al punto 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.».

5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

9. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

10. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali*). — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

12. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titolo V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c),* del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel Registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

14. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

16. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvate con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, ed all'articolo 21, comma 7, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

17. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 16 sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49.

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 9.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 10.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 12.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 settembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso del certificato limitato RTF;

e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto previsto dal secondo comma del medesimo articolo, le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento della navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione delle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi al triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata al soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione del servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.

Art. 18.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30% a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20.».

Art. 19.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, è autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visibilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0277

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 238.

Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonché sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Competenza del giudice di pace

1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

Art. 2.

Competenza del pretore

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.».

Art. 3.

Comparsa di risposta

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.».

Art. 4.

Udienza di prima comparizione e forma della trattazione

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 180 (*Udienza di prima comparizione e forma della trattazione*). — All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».

Art. 5.

Prima udienza di trattazione

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Art. 6.

Rimessione in termini

1. Il primo comma dell'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.».

Art. 7.

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

1. Dopo l'articolo 186-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:

«Art. 186-*quater* (*Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*). — Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.».

Art. 8.

Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida

1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: «venti giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni,».

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.».

3. Nel primo comma dell'articolo 660 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini a comparire sono ridotti di due terzi.».

Art. 9.

Disciplina transitoria

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90 (*Disciplina transitoria*). — *1.* Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-*bis*, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo,

360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-*bis* e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.».

Art. 10.

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria).* — *1.* Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0278

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. **239.**

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 2.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorché non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0279

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 240.

Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), disposta dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è soppresso; le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle società controllate sono unificate in capo al commissario liquidatore dell'ENCC; le posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle società controllate in liquidazione coatta amministrativa restano regolate dagli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. I curatori delle procedure liquidatorie relative alle società controllate provvedono entro i successivi quindici giorni a consegnare al commissario liquidatore dell'ENCC la situazione relativa alle rispettive procedure liquidatorie, aggiornata alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire il completamento della liquidazione unificata di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n.513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595.

3. Entro il 30 giugno 1996 il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali.

4. L'ammontare massimo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è elevato di lire 30 miliardi.

5. Gli atti compiuti per la liquidazione dell'ENCC e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

Art. 2.

1. Per consentire il migliore utilizzo, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devoluti a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta.

2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.

3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza.

4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con moficazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.

5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, è ricompreso in quello di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. In attuazione dell'articolo 3, comma 6-*bis*, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di prepensionamenti di anzianità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unità, e provvede ai conseguenti adempimenti.

8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0280

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 1995, n. 241.

Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474, recante norme per la costituzione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante norme per la ristrutturazione dell'amministrazione doganale;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1128/UCL del 10 aprile 1995;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.4/31890/4.5.40 dell'8 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito, presso il Ministero delle finanze, il Servizio per il controllo interno (S.In.Co.) che esercita il controllo sull'attività svolta dagli organi dell'amministrazione finanziaria e dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato cui sono preposti dirigenti generali e dirigenti, con esclusione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

2. Il S.In.Co. è posto in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata l'organizzazione interna del Servizio centrale.

3. Il S.In.Co. esercita il controllo sull'attività svolta dai dirigenti o qualifiche equivalenti degli organi di cui all'art. 1, commi 3, lettere *a), d)* ed *e)*, e commi 4 e 5, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché dai dirigenti degli organi, centrali e periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. In relazione ad eventuali esigenze connesse ad un miglior funzionamento delle operazioni di controllo nei confronti dei dirigenti degli organi periferici del Ministero delle finanze, potranno essere costituiti, con decreto del Ministro delle finanze, fino ad un massimo di ventuno uffici territoriali per il controllo interno con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi informativi necessari al Servizio centrale per effettuare il controllo sugli uffici finanziari operanti nell'ambito di ogni regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

1. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, il S.In.Co.:

a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti nelle disposizioni normative e nelle direttive generali emanate dal Ministro delle finanze per l'azione amministrativa e la gestione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenendo conto delle conseguenti direttive emanate dai responsabili degli organi richiamati nell'art. 1, comma 3;

b) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa anche sulla base dei pareri resi dal consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, dai comitati di gestione dei dipartimenti nonché dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

c) segnala gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, individua le cause del mancato raggiungimento dei risultati e propone i possibili rimedi, anche in ordine alle modifiche organizzative e procedurali ritenute necessarie;

d) predispone, almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice del Ministero delle finanze, i parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa, avvalendosi a tal fine dell'ufficio centrale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, il Servizio centrale del S.In.Co. ha facoltà di richiedere a tutti gli organi centrali e periferici, civili e militari, del Ministero delle finanze nonché ai concessionari dei

pubblici servizi di competenza dell'Amministrazione finanziaria gli atti o le informazioni, non coperte da segreto istruttorio, necessarie alla propria attività e può effettuare e disporre accessi ed accertamenti diretti presso i medesimi organi.

3. Ai fini dello svolgimento della propria attività istruttoria, il Servizio centrale può richiedere informazioni a qualsiasi ufficio posto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. L'organo di direzione del Servizio centrale, di cui all'art. 4, comma 1, riferisce al Ministro, con cadenza almeno trimestrale, sui risultati dell'attività svolta ed informa periodicamente gli organi di vertice dell'Amministrazione finanziaria e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per i settori di rispettiva competenza.

5. Il Servizio centrale del S.In.Co. fornisce, su richiesta, le informazioni necessarie ai comitati di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché agli organi di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

Art. 3.

1. Il Ministro delle finanze, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal Servizio centrale del S.In.Co:

a) verifica l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) modifica o integra gli indirizzi, le priorità o i provvedimenti stessi;

c) accerta la sussistenza di eventuali responsabilità dei dirigenti generali, dei dirigenti e delle qualifiche equivalenti, anche in ordine ai doveri previsti dall'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 4.

1. Alla direzione del Servizio centrale del S.In.Co. è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro delle finanze e composto da tre membri, di cui due con qualifica di dirigente generale di livello di funzione C, provenienti dai ruoli dell'Amministrazione finanziaria e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed uno, con qualifica di dirigente generale di livello di funzione B, proveniente dagli stessi ruoli, che ne assume la presidenza.

2. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede all'assegnazione allo stesso di personale fino ad un massimo di dieci unità, aventi qualifica non inferiore a dirigente e di settanta unità non dirigenti, di cui almeno cinquanta di qualifica non inferiore alla settima, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

3. Il Servizio centrale può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, oltre che dell'ufficio centrale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, anche dell'attività dei servizi ispettivi istituiti, a livello centrale e periferico, presso i dipartimenti e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

1. Per motivate esigenze il Ministro delle finanze può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo della gestione, secondo le modalità e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

2. La funzione di valutazione dell'operato degli esperti indicati al comma 1, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, è svolta direttamente dal collegio per il controllo interno.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 potranno essere estese, per quanto applicabili, all'attività svolta dalle strutture centrali e periferiche del Corpo della guardia di finanza, previa emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1995
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 162

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta nell'ordine il testo vigente degli articoli 3, 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

«Art. 14 (*Indirizzo politico-amministrativo*). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 16 (*Funzioni di direzione dei dirigenti generali*). — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 17 (*Funzioni di direzione del dirigente*). — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il R.D. 8 dicembre 1927, n. 2558, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca norme sull'«Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

— Il R.D. 29 dicembre 1927, n. 2452, reca: «Determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa».

— La legge 10 ottobre 1989, n. 349, reca: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo».

— Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, reca: «Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione centrale e periferica delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349».

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

— Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, reca: «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si riporta nell'ordine il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con D.P.R. n. 287/1992:

«3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:

a) l'ufficio del segretario generale;

b) l'ufficio del coordinamento legislativo;

c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;

d) il servizio centrale degli ispettori tributari;

e) la scuola centrale tributaria.

4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3:

a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale;

b) il dipartimento delle entrate;

c) il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

d) il dipartimento del territorio;

e) la direzione generale degli affari generali e del personale;

f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;

g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali;

h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio;

i) le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale.

5. Sono uffici periferici:

a) per il dipartimento delle entrate: le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle entrate e le segreterie delle commissioni tributarie;

b) per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, le direzioni delle circoscrizioni doganali, le dogane internazionali all'estero, gli uffici tecnici di finanza e le dogane;

c) per il dipartimento del territorio: le direzioni compartimentali del territorio e gli uffici del territorio».

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

— L'art. 8 del citato D.P.R. n. 287/1992 è così formulato:

«Art. 8 (*Ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività*). — 1. L'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività:

a) conduce ed acquisisce studi e ricerche empiriche per la definizione di modelli e modalità organizzative finalizzati al miglioramento del rendimento delle strutture centrali e periferiche;

b) elabora e definisce gli standards di lavoro e gli indicatori di produttività delle unità operative centrali e periferiche, finalizzati all'impostazione, al monitoraggio e al controllo dei programmi delle attività, al dimensionamento degli organici ed ai controlli di efficienza;

c) analizza le determinanti degli scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi di produttività, al fine di attivare processi di miglioramento dell'organizzazione;

d) mantiene aggiornati gli standards e gli indicatori di produttività in relazione agli obiettivi di politica fiscale ed all'evoluzione degli assetti organizzativi, anche mediante un costante collegamento con l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica;

e) coordina le attività previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne controlla i risultati, mantenendo uno stretto collegamento con l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.Lgs n. 29/1993: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Per il testo del comma 6 dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 358/1991 è il seguente:

«Art. 8 *(Comitati tributari regionali)*. — 1. Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici.

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale delle entrate ed è composto da non più di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la metà dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il predetto comando, nonché i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'art. 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima»

Note all'art. 3:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 14 del citato D Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 1 dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 del citato D.P R. n. 287/1992, vedi in nota all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, reca: «Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 338/1994: «1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza».

Nota all'art. 6:

— Per il testo del comma 8 dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

95G0272

DECRETO 12 maggio 1995.

Modalità di attuazione degli articoli 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di riserva all'erario, dal 1° gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni legislative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che dispongono la riserva all'erario, dal 1° gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrata di cui alle predette leggi, nonché il gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, che stabilisce la spettanza alla regione delle entrate tributarie erariali dirette o indirette riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello Stato specificate nelle leggi medesime;

Ritenuta la necessità di fare affluire direttamente all'erario gli incrementi di imposta di cui all'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'art. 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1994, n. 133, riscossi nel territorio della regione siciliana;

Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regola il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e il decreto interministeriale 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1993, che prevedono, tra l'altro, le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria da parte delle aziende di credito e degli uffici postali delegati a riscuotere l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi;

Visto l'art. 16, comma 17, della citata legge n. 537 del 24 dicembre 1993 e l'art. 16, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994, che stabiliscono che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, vengano definite le modalità di attuazione di quanto previsto dalle predette norme;

Decreta:

Art. 1.

1. La previsione degli incrementi di imposta per gli anni 1994, 1995, 1996 e seguenti, derivanti dal capo II della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è riportata rispettivamente nelle allegate tabelle *A* e *B*. Nella allegata tabella *C* detti ammontari sono posti a raffronto con la previsione di competenza dei corrispondenti capitoli di previsione delle entrate dello Stato per il triennio 1994-96 e sono indicate le incidenze percentuali degli incrementi di imposta rispetto alle previsioni di competenza per i medesimi capitoli di entrata; nella tabella *D*, infine, tali percentuali sono applicate alle previsioni triennali di bilancio della regione siciliana per determinare gli ammontari di imposta di spettanza dell'erario.

Art. 2.

1. Il concessionario della riscossione, per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, versa, al netto della commissione spettante:

a) all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF, di IRPEG e di IVA al netto delle quote, rispettivamente, dello 0,45 per cento, del 3,03 per cento e del 5,27 per cento per il 1994, dello 0,21 per cento, del 3,53 per cento e del 3,65 per cento per il 1995 e dello 0,41 per cento, del 3,41 per cento e del 3,49 per cento per l'anno 1996 e seguenti da versare all'erario;

b) all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, una quota pari al 12,60 per cento delle somme riscosse a titolo di ILOR, diminuita di una quota del 3,55 per cento per il 1994, del 3,74 per cento per il 1995 e del 4,10 per cento per il 1996 e seguenti, da versare all'erario unitamente alla quota di spettaza dell'87,40 per cento del gettito.

Art. 3.

1. Le aziende di credito, per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, versano, al netto della commissione spettante:

a) all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF e di IVA, al netto delle quote, rispettivamente, dello 0,45 per cento e del 5,27 per cento per il 1994, dello 0,21 per cento e del 3,65 per cento per il 1995 e dello 0,41 per cento e del 3,49 per cento per il 1996 e seguenti da versare all'erario;

b) all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, una quota pari al 12,60 per cento delle somme riscosse a titolo di ILOR, diminuita di una quota del 3,55 per cento per il 1994, del 3,74 per cento per il 1995 e del 4,10 per cento per il 1996 e seguenti, da versare all'erario unitamente alla quota di spettanza dell'87,40 per cento del gettito.

2. Per i tributi regolati da decreti ministeriali che non prevedono il versamento di quanto di spettanza della regione siciliana direttamente alle casse regionali, le aziende di credito versano secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1990, n. 27:

a) a fronte dei versamenti IRPEF, con la distinta ordinaria di versamento, l'importo dello 0,45 per cento per il 1994, dello 0,21 per cento per il 1995 e dello 0,41 per cento per il 1996 e seguenti che affluisce direttamente all'erario e con la speciale distinta il residuo importo destinato alla regione siciliana;

b) a fronte dei versamenti ILOR, con la distinta ordinaria di versamento l'importo del 3,55 per cento per il 1994, del 3,74 per cento per il 1995 e del 4,10 per cento per il 1996 e seguenti da versare nelle casse dell'erario, nonché con la speciale distinta il versamento dell'87,40 per cento del residuo gettito nel rigo riservato agli importi delle quietanze mod. 121 T - Tesoreria dello Stato e la quota del restante 12,60 per cento nel rigo riservato agli importi delle quietanze mod. 122 T - regione siciliana.

Art. 4.

1. Per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana mediante delega agli uffici postali, l'Ente poste italiane versa, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1993, n. 10:

a) all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana di Palermo le somme riscosse a titolo di IRPEF, al netto della quota dello 0,45 per cento per il 1994, dello 0,21 per cento per il 1995 e dello 0,41 per cento per il 1996 e seguenti da versare all'erario;

b) all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, una quota pari al 12,60 per cento delle somme riscosse a titolo di ILOR, diminuita di una quota del 3,55 per cento per il 1994, del 3,74 per cento per il 1995 e del 4,10 per cento per il 1996 e seguenti, da versare all'erario unitamente alla quota di spettanza dell'87,40 per cento del gettito.

Art. 5.

1. Gli ufici del registro nella regione siciliana versano all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di imposta di registro, al netto della quota dell'1,42 per cento per l'anno 1994, dello 0,44 per cento per il 1995 e dello 0,42 per l'anno 1996 e seguenti da versare all'erario.

2. Le somme riscosse a titolo di imposta ipotecaria dagli uffici del registro nella regione siciliana sono da questi versate all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, al netto della quota del 3,81 per cento per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e seguenti da versare all'erario.

Art. 6.

1. Gli istituti bancari distributori primari dei valori bollati ubicati nella regione siciliana, la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane con sede in Palermo, e l'ufficio del registro di Roma, relativamente all'imposta di bollo, versano all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, al netto della commissione spettante, le somme riscosse a titolo di imposta di bollo di competenza della regione siciliana, al netto della quota dello 0,32 per cento per l'anno 1994, dello 0,30 per cento per l'anno 1995 e dello 0,29 per cento per l'anno 1996 e seguenti da versare all'erario.

Art. 7.

1. Per i versamenti erroneamente effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella regione siciliana, come disciplinati dall'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in sede di trasferimento all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana la somma è diminuita delle quote indicate nella tabella, allegato *C*, di cui all'art. 1.

Art. 8.

1. Le conservatorie dei registri immobiliari ubicati nella regione siciliana versano agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di imposta ipotecaria, al netto della quota del 3,81 per cento per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e seguenti da versare all'erario.

Art. 9.

1. Gli uffici doganali nella regione siciliana versano all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di sovraimposta di confine, al netto delle seguenti quote da versare all'erario: del 2,31 per cento per il 1994 e del 2,27 per cento per il 1995 e seguenti per i prodotti alcoolici intermedi e l'alcool soggetto ad aliquota ridotta; del 2,81 per cento per il 1994 e del 3,13 per cento per il 1995 e seguenti per la benzina con e senza piombo.

Art. 10.

1. I soggetti incaricati di riscuotere i tributi indicati negli articoli precedenti operano, sui primi versamenti da effettuare alla regione siciliana, il recupero delle quote dovute dalla regione stessa dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti effettuati con riferimento alle percentuali di cui alla allegata tabella *C* possono essere oggetto di conguaglio sulla base di un aggiornamento di tali valori percentuali, ottenuto utilizzando i dati definitivi, relativi ai singoli capitoli considerati, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Tale conguaglio sarà effettuato secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al momento della determinazione delle percentuali definitive da utilizzare.

Art. 11.

1. Al fine di consentire il recupero delle eventuali minori somme versate a favore dell'erario, sono eseguiti controlli tesi a verificare la correttezza delle ripartizioni previste ai precedenti articoli 2, 3 e 4, operate in sede di riversamento alle tesorerie provinciali dello Stato e agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana, sulle somme riscosse a titolo di IRPEF, ILOR, IRPEG e IVA dai concessionari della riscossione, dalle aziende di credito e dall'Ente poste.

Art. 12.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 12 maggio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

TAB. A

L. 537 / 93			
	IMPORTI (mld.)		
	1994	1995	1996
Capitolo 1023 - IRPEF	**330**	**111**	**156**
- Variazione ritenuta sulle provvigioni (art. 14, c. 6)	70	70	70
- Deduzioni forfettarie (art. 14, c.3/b)	685	393	393
- Rateizzazione plusvalenze patrimoniali (art. 14,c. 3/c)	28	10	5
- Sopravvenienze attive (art. 14,c. 3/d)	56	101	151
- Compensi agli amministratori (art. 14, c.3/e, f, i)	26	15	15
- Indeducibilità custodia auto (art. 14, c. 3/g)	45	26	26
- Deducibilità di un milione di lire per le abitazioni principali (art. 15, c.1-2)	-970	-556	-556
- Abrogazione credito d'imposta per registratori di cassa (art. 14, c. 15)	74	42	42
- Indeducibilità immobili strumentali (art. 14, c. 3/a)	16	10	10
- Proventi da fatti illeciti (art.14, c.4)	300		
Capitolo 1024 - IRPEG	**676**	**694**	**799**
- Rateizzazione plusvalenze patrimoniali (art. 14,c. 3/c)	131	40	30
- Sopravvenienze attive (art. 14,c. 3/d)	337	461	611
- Compensi agli amministratori (art. 14, c.3/e, f, i)	20		
- Minore deducibilità operazioni a premio (art. 14, c.3/h)	113	65	65
- Ridefinizione componenti negative enti non commerciali (art. 14, c. 3/l)	61	120	85
- Abrogazione credito d'imposta per registratori di cassa (art. 14, c. 15)	14	8	8
Capitolo 1025 - ILOR	**364**	**428**	**543**
- Rateizzazione plusvalenze patrimoniali (art. 14,c. 3/c)	76	30	15
- Sopravvenienze attive (art. 14,c. 3/d)	182	343	473
- Minore deducibilità operazioni a premio (art. 14, c.3/h)	52	30	30
- Ridefinizione componenti negative enti non commerciali (art. 14, c. 3/l)	44	25	25
- Compensi agli amministratori (art. 14, c.3/e, f, i)	10		
Capitolo 1201 - Imposta di registro	**80**	**25**	**25**
- Disciplina scissioni societarie (art. 16, c.10)	80	25	25
Capitolo 1203 - IVA	**321**	**311**	**311**
- Prestazioni educative (art. 14, c. 8/b)	28	18	18
- Indetraib. spese di custodia auto e acquisto ricambi veicoli (art. 14, c. 8/c)	130	130	130
- Indetraibilità somministrazioni alimenti e bevande (art. 14, c. 8/d)	15	15	15
- Disciplina corsi di formazione (art. 14, c. 10)	10	10	10
- Associazioni sportive (art. 14, c. 8/a)	65	65	65
- Cessioni animali (art. 14, c. 8/e)	73	73	73
Capitolo 1210 - Imposta ipotecaria	**45**	**45**	**45**
- Revisione tasse ipotecarie (art. 16, c. 1)	45	45	45
TOTALE	1.816	1.614	1.879

TAB. 3

d.l. 557/93 (conv. dalla L. 133/94)	IMPORTI (mld.)		
	1994	1995	1996
Capitolo 1023 - IRPEF	**368**	**242**	**573**
- Interessi moratori (art. 1, c. 1/a)	100	115	120
- Abolizione deduzione provvigioni (art. 1, c. 1/b)	53	31	33
- Riporti delle perdite (art. 1.c. 1/ f. m)	131	75	75
- Ritenuta su interessi imprenditori individuali (art. 1, c. 2)	138	110	110
- Fabbricati rurali (art. 9)	190	108	108
- Revisione estimi catastali (art 10)	-231	-197	127
- Plusvalenze (art. 1, c. 1/l)	-13		
Capitolo 1024 - IRPEG	**118**	**191**	**85**
- Determinazione utili di partecipazione (art. 1 c 1/ d. c, n)	98	59	61
- Riporti delle perdite (art. 1.c. 1/ f. m)	20	144	82
- Tasse contratti trasferim. titoli (art. 7)		73	42
- Revisione imposta di bollo contratti bancari (art. 8)		-85	-100
Capitolo 1025 - ILOR	**360**	**227**	**201**
- Determinazione utili di partecipazione (art. 1. c. 1/ d, c, n)	264	156	163
- Ritenuta su interessi imprenditori individuali (art. 1, c. 2)	96	56	56
- Tasse contratti trasferim. titoli (art 7)		33	19
- Revisione imposta di bollo contratti bancari (art. 8)		-18	-37
Capitolo 1203 - IVA	**3.937**	**2.751**	**2.796**
- Smaltimento rifiuti solidi urbani (art. 2 c. 1/b, art. 4, cc. 2 e 1/b)		58	66
- Rettif. detraz. contratti d'appalto (art. 2.c. 1 /c)		108	112
- Rettif detraz fusioni societarie (art. 2, c. 1/c)		170	178
- Spettacoli (art. 2, c. 1/d)	140	160	167
- Anticipo versamenti (art. 3)	2.508	91	95
- Cessione fabbricati ristrutturati (art. 4, c 1/a, b)	130	148	154
- Assegnazione abitazioni da cooperative edilizie (art. 4, c. 1/a, b)	37	42	44
- Aumento aliquote dal 12 al 13% (art. 4 c. 3)	825	935	970
- Riduzione aliquote per alberghi di lusso (art. 4, c. 4/a)	-40	-30	-30
- Aumento aliquote servizi telefonici (art 4 c. 4/b e c. 8)		367	423
- Aboliz. eccedenza imposta agricoltura (art 4 c 6)		170	178
- Aumento imposte fabbricazione benzina (art. 5)	217	243	249
- Aumento imposte fabbricazione alcool (art 5)	6	8	8
- Interessi su crediti e debiti (art 13)	114	281	182
Capitolo 1205 - Imposta di bollo	28	28	28
- Tasse contratti di trasferimento titoli (art 7)	-180	-180	-180
- Revisione imposta di bollo su contratti bancari (art. 8)	208	208	208
Capitolo 1459 - Sovrimposte di confine	3	5	5
- Effetto indotto aumento imposte di fabbric alcool	3	5	5
Capitolo 1460 - Sovrimposte di confine oli minerali	9	10	10
- Effetto indotto aumento imposte di fabbric. benzina	9	10	10
TOTALE	4.823	3.454	3.698

TAB C

CAPITOLO BILANCIO	PREVIS. BILANCIO 1994	PREVIS. BILANCIO 1995	PREVIS. BILANCIO 1996	PROVVEDIMENTO 1994 L. 537/93	PROVVEDIMENTO 1994 d.l. 557/93	PROVVEDIMENTO 1994 TOTALE	PROVVEDIMENTO 1995 L. 537/93	PROVVEDIMENTO 1995 d.l. 557/93	PROVVEDIMENTO 1995 TOTALE	PROVVEDIMENTO 1996 L. 537/93	PROVVEDIMENTO 1996 d.l. 557/93	PROVVEDIMENTO 1996 TOTALE	INCID. PERC. 1994	INCID. PERC. 1995	INCID. PERC. 1996
IMPOSTE DIRETTE															
1023	155.300	167.500	179.500	330	368	698	111	242	353	156	573	729	0.45	0.21	0.41
1024	26.200	25.100	25.900	676	118	794	694	191	885	799	85	884	3.03	3.53	3.41
1025	20.400	17.500	18.150	364	360	724	428	227	655	543	201	744	3.55	3.74	4.10
TOTALE	201.900	210.100	223.550	1.370	846	2.216	1.233	660	1.893	1.498	859	2.357			
IMPOSTE INDIRETTE															
1201	5.650	5.650	5.900	80		80	25		25	25		25	1.42	0.44	0.42
1203	80.800	83.950	88.950	321	3.937	4.258	311	2.751	3.062	311	2.796	3.107	5.27	3.65	3.49
1205	8.800	9.250	9.650		28	28		28	28		28	28	0.32	0.30	0.29
1210	1.180	1.180	1.180	45		45	45		45	45		45	3.81	3.81	3.81
1459	130	220	220		3	3		5	5		5	5	2.31	2.27	2.27
1460	320	320	320		9	9		10	10		10	10	2.81	3.13	3.13
TOTALE	96.880	100.570	106.220	446	3.977	4.423	381	2.794	3.175	381	2.839	3.220			
TOTALE IMPOSTE	298.780	310.670	329.770	1.816	4.823	6.639	1.614	3.454	5.068	1.879	3.698	5.577			

Dati in miliardi di Lire.

TAB. D

CAPITOLO BILANCIO	PREVISIONE BILANCIO REGIONE SICILIA			INCID. PERC.	INCID. PERC.	INCID. PERC.	PREVISIONE GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
IMPOSTE DIRETTE									
1023	5.550	5.950	6.350	0 45	0.21	0.41	24.98	12.50	26.04
1024	430	450	470	3.03	3.53	3.41	13.03	15.88	16.03
1025	50	40	40	3.55	3.74	4.10	1.78	1.50	1.64
TOTALE	6.030	6.440	6.860				39.78	29.88	43.70
IMPOSTE INDIRETTE									
1201	330	350	370	1.42	0.44	0.42	4.69	1.54	1.55
1203	1.650	1.700	1.750	5.27	3.65	3.49	86.96	62.05	61.08
1205	275	280	285	0.32	0.30	0.29	0.88	0.84	0.83
1210	95	100	105	3.81	3.81	3.81	3.62	3.81	4.00
1459	1	1	1	2.31	2.27	2.27	0.02	0.02	0.02
1460	32	32	32	2,81	3.13	3.13	0.90	1.00	1.00
TOTALE	2.383	2.453	2.543				97.06	69.28	68.48
TOTALE IMPOSTE	8.413	8.903	9.403				136.84	99.14	112.18

Dati in miliardi di Lire.

* Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 marzo 1994.

95A3541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 maggio 1995.

Variazione dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 236, che prevede, tra l'altro, la possibilità di aumentare, ogni due anni, le percentuali ed il contributo minimo di cui all'art. 10, primo, secondo e sesto comma, quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo ed alle risultanze del bilancio tecnico, a provvedere a tutte le uscite ed alla integrazione del Fondo di garanzia;

Visto l'art. 11, comma 3, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede che gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, a titolo di contributo integrativo minimo, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1991 con il quale, con effetto dal 1° gennaio 1991:

le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento;

la percentuale del contributo di solidarietà di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è diminuita dal 2,10 al 2 per cento;

Tenuto conto che gli importi dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri per i contributi minimi di cui all'art. 10, comma secondo e sesto, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché per il contributo minimo di cui all'art. 11, comma terzo, della legge stessa risultano determinati, al 1° gennaio 1995, sulla base delle rivalutazioni annualmente intervenute, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 773;

Esaminata la delibera n. 473/94 del 6-7 dicembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ha proposto le variazioni in aumento delle percentuali del contributo soggettivo e di solidarietà e degli importi dei contributi minimi soggettivo e di solidarietà, di cui all'art. 10, primo, secondo e sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché l'adeguamento del contributo minimo integrativo ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge stessa;

Considerato che nell'esercizio finanziario 1993 si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, per l'aumento delle percentuali e degli importi contributivi minimi sopraindicati;

Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste della Cassa stessa;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1995:

la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori;

la percentuale del contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982 è elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento;

il contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982, è elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000;

il contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982, è elevato da L. 320.000 a L. 340.000;

il contributo integrativo minimo di cui all'art. 11 della citata legge n. 773/1982, in conseguenza dell'elevazione del contributo soggettivo minimo, è elevato da L. 531.000 a L. 585.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1995

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A3563

DECRETO 27 maggio 1995.

Esclusione dalla base imponibile contributiva dell'importo sostitutivo del servizio di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti al settore edile ed affini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla

generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché il relativo importo sostitutivo;

Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserendo alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1994, con il quale sono stati esclusi dalla base imponibile il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi e il corrispettivo del servizio di mensa, nonché i relativi importi sostitutivi;

Considerate le diverse modalità attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare, per le esigenze connesse con l'attività lavorativa, il servizio di mensa per la generalità dei lavoratori;

Considerate, in particolare, le specifiche modalità adottate dai datori di lavoro appartenenti al settore edile ed affini, connesse alle esigenze organizzative derivanti dalla temporaneità dei cantieri, dall'alta mobilità dei lavoratori tra i cantieri e da azienda ad azienda, dalle lavorazioni eseguite in cantieri di altre imprese;

Ritenuto, pertanto, che in attuazione del citato art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno diritto allo stesso regime contributivo anche i datori di lavoro del settore edile che, per le predette peculiarità dimensionali e organizzative, non possono procedere alla predisposizione del servizio di mensa previsto in sede contrattuale;

Considerato che, in sostituzione del servizio di mensa, gli accordi integrativi territoriali di categoria stabiliscono l'erogazione di un importo sostitutivo;

Ritenuto di dover considerare anche detto importo ai fini dell'esclusione dalla base imponibile;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Ritenuto di dover determinare, ai fini della predetta esclusione, l'importo massimo con riguardo a quello sostitutivo del servizio di mensa previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi territoriali relativi al settore edile ed affini;

Decreta:

Art. 1.

È escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, l'importo sostitutivo del servizio di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti ai settori edile ed affini, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi territoriali, entro il valore massimo di lire 2.078 giornaliere.

Detto importo è annualmente modificato in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1995

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A3564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 giugno 1995.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo de La Fiduciaria vita S.p.a., in Bologna, alla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 64 del suddetto decreto legislativo;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 3 settembre 1974 con il quale la società La Fiduciaria vita S.p.a., con sede in Bologna, via A. Finelli, 8, è stata legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Visto altresì il decreto ministeriale in data 11 aprile 1983 con il quale la società MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, via Galvani, 24, è stata legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Visto l'art. 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, così come modificato dall'art. 20 dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, che ha esteso l'attività delle imprese di assicurazione sulla vita ai rami indicati al punto *A)* della tabella allegata alla predetta legge n. 742/1986;

Viste le deliberazioni dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società La Fiduciaria vita S.p.a. e del consiglio di amministrazione della società MGF vita Italia S.p.a. rispettivamente in data 7 settembre 1993 e 15 dicembre 1993, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio da La Fiduciaria vita S.p.a. alla MGF vita Italia S.p.a.;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 21 novembre 1994 tra le predette società, concernente il sopra indicato trasferimento di portafoglio;

Vista l'istanza presentata dalla società La Fiduciaria vita S.p.a. con la quale la predetta impresa ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale del proprio portafoglio alla società MGF vita Italia S.p.a.;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da La Fiduciaria vita S.p.a., con sede in Bologna, alla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dalle ore 24 del 30 giugno 1994.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A3545

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1995.

Autorizzazione alla società Securus assicurazioni S.p.a., in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza presentata dalla società Securus assicurazioni S.p.a., con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami indicati al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 25 maggio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Securus assicurazioni S.p.a.;

Autorizza

la società Securus assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami indicati al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 11, par. 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A3544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995.

95A3609

Mancata conversione del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante: «Interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile».

Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante: «Interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 94 del 22 aprile 1995.

95A3610

Mancata conversione del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante: «Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645».

Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante: «Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 94 del 22 aprile 1995.

95A3611

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina transitoria della sua attività».

Nella seduta del 13 giugno 1995 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 1170 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995), concernente istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina transitoria della sua attività».

95A3653

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 235/1995 del 15 maggio 1995

Specialità medicinale:
«ZARIVIZ» 250 mg 1 fiala im/iv;
«ZARIVIZ» 500 mg 1 fiala im/iv,
«ZARIVIZ» 1 g 1 fiala im/iv;
«ZARIVIZ» 1 g 1 fiala im;
«ZARIVIZ» 2 g 1 fiala iv;
«ZARIVIZ» 2 g 1 fiala perf. ml 70.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: la produzione delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati anche dalle società Hoechst Ag nello stabilimento sito in Bruningstrasse 50, D-65926 Frankfurt/Main 80 (Germania), e dalla società Roussel Laboratories Ltd' nello stabilimento sito in Kingfisher Drive-Covingham Swindon (Wiltshire) - Regno Unito.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: *dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 236/1995 del 15 maggio 1995

Specialità medicinale.
«TIMECEF» 250 mg 1 fiala im/iv;
«TIMECEF» 500 mg 1 fiala im/iv,
«TIMECEF» 1 g 1 fiala im/iv;
«TIMECEF» 1 g 1 fiala im;
«TIMECEF» 2 g 1 fiala iv.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Hoechst Ag nello stabilimento sito in Bruningstrasse 50, D-6320 Frankfurt/Main 80 (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 262/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «SOLCOSERYL» 6 f 2 ml - A.I C. n. 013528017.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del confezionamento terminale presso l'officina farmaceutica della ditta Solco Basel AG di Basilea (Svizzera) La specialità importata dovrà essere controllata presso i laboratori Asta Medica in Milano.

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 263/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «SOLCOSERYL GELEE 20%» 20 g - A.I.C. n. 013528029.

Società Asta Medica S.p.a , via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del confezionamento terminale presso l'officina farmaceutica della ditta Solco Basel AG di Basilea (Svizzera). La specialità importata dovrà essere controllata presso i laboratori Asta Medica in Milano.

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 264/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «SOLCOSERYL POM 5%» 20 g - A.I.C. n. 013528031.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del confezionamento terminale presso l'officina farmaceutica della ditta Solco Basel AG di Basilea (Svizzera). La specialità importata dovrà essere controllata presso i laboratori Asta Medica in Milano.

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 265/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «AQUAFOR» 30 compresse 20 mg - A.I.C. n. 023752025.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione da Asta Medica AG (Germania) a Sidefarma (Portogallo).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 266/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «MS CONTIN» 16 discoidi 10 mg - A.I.C. n. 025624014.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione da Napp Laboratoires Ltd (Inghilterra) a Dagra Pharma BV (Olanda).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 267/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «MS CONTIN» 16 discoidi 100 mg - A.I.C. n. 025624040.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione da Napp Laboratoires Ltd (Inghilterra) a Dagra Pharma BV (Olanda).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 268/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «MS CONTIN» 16 discoidi 30 mg - A.I.C. n. 025624026.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione da Napp Laboratoires Ltd (Inghilterra) a Dagra Pharma BV (Olanda).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 269/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «MS CONTIN» 16 discoidi 60 mg - A.I.C. n. 025624038.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione da Napp Laboratoires Ltd (Inghilterra) a Dagra Pharma BV (Olanda).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 270/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «MS CONTIN» 16 discoidi ril.contr. 200 mg - A.I.C. n. 025624053.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione da Napp Laboratoires Ltd (Inghilterra) a Dagra Pharma BV (Olanda).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 271/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «LEGOFER 20» 10 fl.ni monodose 400 mg - A.I.C. n. 025702010.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione dalla ditta Farmades alla ditta Schering S.p.a. in Segrate (Milano).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 272/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «LEGOFER 20» 20 bustine monodose 400 mg - A.I.C. n. 025702022.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione dalla ditta Farmades alla ditta Schering S.p.a. in Segrate (Milano).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 273/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «LEGOFER 20» 20 compresse mastic. 400 mg - A.I.C. n. 025702034.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione dalla ditta Farmades alla ditta Schering S.p.a. in Segrate (Milano).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 274/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «LEGOFER 40» 10 flaconcini 800 mg - A.I.C. n. 025702046.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione dalla ditta Farmades alla ditta Schering S.p.a. in Segrate (Milano).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 275/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «LEGOFER 40» 12 bustine 800 mg - A.I.C. n. 025702059.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5 - 20133 Milano.

Modifica apportata: trasferimento del processo di preparazione dalla ditta Farmades alla ditta Schering S.p.a. in Segrate (Milano).

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 278/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «ARFEN» iniettabile - A.I.C. n. 024635082.

Titolare A.I.C.: Lisa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Licino, 11, Erba (Como) - codice fiscale 00232040139.

Modifica apportata: le operazioni di liofilizzazione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso l'officina della ditta Lampugnani Farmaceutici S p.a. sita in via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 279/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «CALCINIL»:

5 flac. 100UI + 5 fiale solv. 1 ml - A.I.C. n. 026433019;

5 flac. 50UI + 5 fiale solv. 1 ml - A.I.C. n. 026433021.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, Siena - codice fiscale 00048700520.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata e controllata anche presso l'officina Fidia S.p.a. sita in via Ponte della Fabbrica, 3/a - 35031 Abano Terme (Padova).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 280/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «MONURIL»:

confezione da 2 buste da 3 g - A.I.C. n. 025680024;

confezione da 2 buste da 2 g - A.I.C. n. 025680012.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9 - codice fiscale 03804220154.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche presso lo stabilimento Inpharzam (Gruppo Zambon), sita in Cadempino (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n 281/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «CANTOR» 30 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 025258029.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38 - codice fiscale 00730870151.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata anche presso l'officina Sanofi Winthrop Industrie sita n. 1, rue del la Vierge - 33440 Ambares (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Provvedimento n. 282/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «DRAVYR (ACYCLOVIR)» compresse 800 mg - A.I.C. n. 028242067.

Titolare A.I.C.: dott. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Podgora, 9, Erba (Como) - codice fiscale 09575490157.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata anche presso l'officina consortile Lisapharma Drug Research sita in via Licino, 11, Erba (Como).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 284/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «TILCOTIL»:

1 fiala liof. 20 mg + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 026758058;

6 fiale liof. 20 mg + 6 fiala solv. - A.I.C. n. 026758072.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale 00747170157.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Sigma-Tau S.p.a. sita in via Pontina km 30,400 Pomezia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 285/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale. «TILCOTIL» 10 supposte da mg 20 - A.I.C. n. 026758045.

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann La Roche Ltd., rappresentante per l'Italia Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale 00747170157.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche presso l'officina della consociata Produit Roche S.A. sita in Fontenay sous Bois (Francia) e presso l'officina farmaceutica della ditta Sigma-Tau S.p.a. sita in via Pontina km 30,400 Pomezia (Italia) fermo restando che sugli stampati di ciascun lotto della specialità medicinale dovrà comparire l'effettiva officina di produzione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 286/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «ZEPELINDUE» granulato - 30 bustine.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifiche apportate:

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in bustine è ora autorizzato il confezionamento in bustine bipartite;

numeri A.I.C. 30 bustine bipartite di granulare: 028508099 (in base 10) e 0V5ZY3 (in base 32);

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi, nella confezione sopraindicata, sono ora effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Reggello (Firenze) sia dalla società Dompé Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile; per la preparazione in parola è altresì autorizzata la produzione in bulk presso l'officina della società titolare dell'A.I.C. sita in Reggello (Firenze) con effettuazione dei controlli e delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società Dompé Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile;

indicazioni terapeutiche (estensione). Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: adulti: trattamento sintomatico di stati infiammatori associati a dolore, tra i quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi dolorosa, reumatismo extra-articolare, flogosi post-traumatica. In pediatria: trattamento sintomatico e di breve durata di stati infiammatori associati a dolore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 287/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale:

«MODIVID» 250 mg 1 fiala im/iv;

«MODIVID» 500 mg 1 fiala im/iv;

«MODIVID» 1 g 1 fiala im/iv;

«MODIVID» 1 g 1 fiala im;

«MODIVID» 2 g 1 fiala iv.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Hoechst Ag nello stabilimento sito in Bruningstrasse 50, D-65926 Frankfurt/Main 80 (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 288/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «PROGESTOGEL» gel 30 g all'1%.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Poli Industria Chimica S.p.a. nello stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 290/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinali:

«VASOSUPRINA» 30 compresse × 10 mg;

«VASOSUPRINA Retard» 20 compresse × 30 mg;

«MONOCINQUE» 30 compresse da mg 40.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifiche apportate: produttore: la produzione, i controlli nonché il confezionamento delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società Berlin Chemie Ag nello stabilimento sito in Glienicker Weg 125 - Berlino (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 291/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale:

«AXER ALFA» nelle forme e confezioni: 6 fiale liof. da mg 275 - 6 fiale solv. - uso im;

«FORTE 550» - 6 flaconi liof. da mg 550 + 6 fiale solv. uso im.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), Contrada S. Emidio.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed i controlli delle fiale di liofilizzato da mg 275 e dei flaconi di liofilizzato da mg 550 sono ora effettuati dalla società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento consortile Schiapparelli Salute S.p.a. - Searle Farmaceutici S.r.l. - Cellife Biotecnologie per la Vita S.r.l. sito in Torino, corso Belgio n. 86.

La produzione delle fiale di solvente nonché le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo, Contrada Sant'Emidio (Pescara).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 294/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinali:

«STREPTOMICINA SOLFATO MENARINI» - 1 fl liof. × g 1 + 1 fiala solv.;

«AMPIPLUS SIMPLEX» - 1 fl 1 g + fiala solv.;

«CEFOPER»: 1 fl im 250 mg + fiala solv. 1 ml - 1 fl im 500 mg + fiala solv. 2 ml - 1 fl im 1000 mg + fiala solv. 3 ml - 1 fl ev 1000 mg + fiala solv. 10 ml - 1 fl ev 2000 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche dalla società Firma S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 299/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale «LIPAXAN» - 28 capsule 20 mg - 14 capsule 40 mg.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della ditta Lamp S. Prospero S.p.A. sita in S. Prospero - s/s (Modena), via Pace 25/A.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 300/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «GLUTACOMPLEX» 10 flaconcini orali.

Titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche presso la Società Biologici Laboratoires S.r.l. sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 301/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «NITOSSIL» 20 compresse mg 20.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), via Corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento completo della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 302/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «NIMOTOP» per infusione flac. infusione 10 mg/50 ml+defl.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag. - Leverkusen Germania rappresentata in Italia dalla società Bayropharm Italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata: produttore: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Bayer S.p.a., viale Certosa 126, Milano, codice fiscale 05849130157.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 303/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale «ORASEPTIC SPRAY» nella forma e confezione: flacone nebulizzatore da 40 ml.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health products S. Com. P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Latina), via del Mare, 87.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli, ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati anche dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 304/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale:

«DIEZIME» 250 mg 1 fiala im/iv;

«DIEZIME» 500 mg 1 fiala im/iv;

«DIEZIME» 1 g 1 fiala im/iv;

«DIEZIME» 1 g 1 fiala im;

«DIEZIME» 2 g 1 fiala iv.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, 1.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla società Hoechst Ag nello stabilimento sito in Bruningstrasse 50, D-6320 Frankfurt/Main 80 (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 305/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «TANTUM VERDE P» 20 pastiglie da 3 mg - 30 pastiglie da 3 mg.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Amelia, 70, Roma.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): ogni pastiglia contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: isomalto; aspartame; aroma limone; aroma menta; giallo chinolina E 104; indigotina E 132.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata anche dalla società Disch Ag. nello stabilimento sito in Othmarsingen (Svizzera) mentre i controlli sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati dalla società A.C.R.A.F. S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Ancona, ss. 16 Adriatica, km 303.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già in commercio possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto MTR n. 344/1995 del 22 maggio 1995

Specialità medicinale: «TIROCULAR» (acetilcisteina), nella preparazione e confezione:

flacone × ml 10 di collirio - A.I.C. n. 028165013 (in base 10) 0UVJWP (in base 32).

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 00691950240.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S p a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale succitata sono effettuati dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ancona, ss. 16 Adriatica, km 303.

Numero di A.I.C.: - 1 flacone × ml 10 di collirio - A.I.C. n. 028165025 (in base 10) 0UVJX1 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti dalla specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto MTR n. 358/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «LITOBILE» nella preparazione e confezione:

30 capsule × mg 250 - A.I.C. n. 027375017 (in base 10) OU3FF9 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto Pirri S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3 - codice fiscale 07459620154.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1 - codice fiscale 00746490150.

La produzione, i controlli ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Schwarz Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in S. Grato - Lodi (Milano).

Numeri di A.I.C.:

30 capsule × mg 250 - A.I.C. n. 027375029 (in base 10) OU3FFP (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data del sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MTR n. 359/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «ACTIPLAS» (alteplase), nelle preparazioni e confezioni:

1 flacone liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente da ml 50 uso endovenoso, A.I.C. n. 026963013 (in base 10) OTQV25 (in base 32);

1 flacone liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente da ml 20 uso endovenoso, A.I.C. n. 026963025 (in base 10) OTQV2X (in base 32) sono apportate le seguenti modifiche:

Titolare A.I.C.: N.V. Boehringer Ingelheim S.A. sita in Rue du Col Bruxelles (Belgio), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Dompé Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Lucia, 4, codice fiscale 09138000154.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla Società Dompé Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Lucia, 4, codice fiscale 09138000154.

Produttore: la specialità medicinale viene prodotta, controllata e confezionata sia dalla società dr. Karl Thomae nello stabilimento sito in Biberach am der Riss (Germania), ove già ne veniva effettuata la preparazione, sia dalla società Genentech Inc. nello stabilimento sito in South San Francisco (U.S.A.).

Numeri A.I.C.: 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente × ml 50 uso endovenoso - A.I.C. n. 026963049 (in base 10) 0TQV39 (in base 32) - 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente × ml 20 uso endovenoso - A.I.C. n. 026963052 (in base 10) 0TQV3D (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono terapia fibrinolitica nell'infarto miocardico acuto entro 6 ore dall'insorgenza della sintomatologia, finalizzata a ristabilire la pervietà dell'arteria coronarica, ridurre l'entità dell'infarto, preservare la funzione ventricolare, prevenire l'insufficienza cardiaca e ridurre la mortalità.

Trattamento trombolitico nell'embolia polmonare massiva acuta con compromissione emodinamica. Ove possibile, la diagnosi deve essere confermata da metodi oggettivi quali angiografia polmonare o metodi non invasivi come la scintigrafia polmonare.

Non è evidenziata riduzione della mortalità e della morbilità associata ad embolia polmonare in pazienti emodinamicamente stabili.

Altre condizioni: i controlli di qualità dei lotti prodotti dalla società Genentech Inc. di South San Francisco (U.S.A.) sono effettuati dalla società dr. Karl Thomae nello stabilimento sito in Biberach am der Riss (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contradistinti dai numeri A.I.C. in precedenza attribuiti, e recanti le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MTR n. 360/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: ACIPRESS «25» e ACEPRESS «50» nelle preparazioni e confezioni:

50 compresse × mg «25» - A.I.C. n. 025812037 (in base 10) 0SMR25 (in base 32);

24 compresse × mg «50» - A.I.C. n. 025812049 (in base 10) 0SMR2K (in base 32).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile, codice fiscale 01320520669.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale 00082130592.

Produttore: la preparazione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone) località Fontana del Ceraso.

Numeri A.I.C.: 50 compresse × mg «25» - A.I.C. n. 025812052 (in base 10) 0SMR2N (in base 32) - 24 compresse × mg «50» A.I.C. n. 025812064 (in base 10) 0SMR30 (in base 32).

95A3576-95A3578

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 345/1995 del 22 maggio 1995

Specialità medicinale: «DALACIN-T» (clindamicina fosfato) nella preparazione e confezione: tubo × g 30 di gel all'1%, uso topico (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2 - codice fiscale 00768480154.

Produttore: la preparazione della specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è effettuata dalla società The Upjohn Company nello stabilimento sito in Kalamazoo Michigan (USA). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dalla succitata The Upjohn Company - stabilimento di Kalamazoo Michigan (USA), sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Caponago (Milano). I controlli sui singoli lotti importati sono effettuati dalla società Upjohn S.A. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 g di gel all'1% uso topico - A.I.C. n. 025314042 (in base 10) 0S4J3U - (in base 32) - classe: c).

Composizione: 100 g contengono: clindamicina fosfato g 1,188 (pari a clindamicina base g 1). Eccipienti: allantoina, metile paraidrossibenzoato, glicole propilenico, polietilene glicole 400, carbomer 934P, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acne vulgaris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 346/1995 del 22 maggio 1995

Specialità medicinale: «DALACIN C» (clindamicina cloridrato) capsule da 300 mg (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata).

Titolare AIC : Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via E.G. Upjohn, 2 - codice fiscale 00768480154.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta, controllata e confezionata sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Caponago (Milano), sia dalla società Upjohn S.A., nello stabilimento sito in Rijksweg 12, Puurs (Belgio).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

24 capsule da 300 mg - A.I.C. n. 022633085 (in base 10) 0PLQMX (in base 32) - classe: a) prezzo L. 24.500 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Composizione: una capsula contiene: clindamicina cloridrato mg 325,8 (pari a clindamicina base mg 300). Eccipienti: amido di mais; talco; magnesio stearato; lattosio monoidrato; gelatina; titano biossido; colorante E 127; colorante E132 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche :

Dalacin C capsule è indicato nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, nonché nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi;

Dalacin C capsule si è dimostrato efficace nel trattamento di infezioni sostenute da stafilococchi resistenti ad altri antibiotici: essendo però stati isolati ceppi di stafilococchi resistenti alla clindamicina, in corso di terapia con questo antibiotico dovrebbero essere eseguiti dei test di sensibilità.

La clindamicina per via orale può essere utilizzata nelle infezioni ginecologiche e pelviche da Clamydia trachomatis solo come terapia di mantenimento nei soggetti già trattati per via endovenosa.

La clindamicina è efficace nel trattamento delle infezioni opportunistiche da Toxoplasma gondii e Pneumocystis carinii in pazienti immunocompromessi.

L'impiego della clindamicina dovrebbe essere riservato a pazienti allergici alla penicillina o a pazienti per i quali a giudizio del medico, la penicillina non sia indicata.

Il farmaco può essere somministrato insieme ad altri antibiotici se necessario.

In considerazione della possibile insorgenza di gravi coliti, il medico prima di iniziare una terapia con Dalacin C capsule, dovrebbe valutare attentamente la possibilità, anche in relazione alla natura dell'infezione da trattare, di utilizzare in alternativa farmaci meno tossici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 59/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 356/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: «COMPENDIUM».

Confezioni: flacone gocce allo 0,25% × 20 ml (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Tor Sapienza, 138 - codice fiscale 00403210586.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Via Tor Sapienza, 138, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

flacone gocce allo 0,25% × 20 ml - A.I.C. n. 023844044 (in base 10) 0QRP6D (in base 32) - classe: c).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: bromazepam mg 2,5; eccipienti: saccarina sodica, disodio edetato, aroma di ribes, aroma di lampone, acqua depurata, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia, tensione nervosa, agitazione. Insonnia. Disturbi funzionali a carico dei vari apparati. Psicosomatosi. Coadiuvante nella terapia delle psiconevrosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 361/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «ELIDUR» nella forma compresse da 20 mg/12,5 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale 00082130592.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale è effettuata d lla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse 20 mg/12,5 mg:
n. A.I.C. 029002019 (in base 10) 0VP293 (in base 32);
classe: *a*); prezzo di L. 25.300 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: fosinopril sale sodico mg. 20; idroclorotiazide mg. 12,5. Eccipienti: lattosio idrato, lattosio anidro, sodio croscarmellose, providone, sodio stearil fumarato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 362/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «TENSOZIDE» nella forma compresse uso orale 20 mg/12,5 mg.

Titolare A.I.C.: Mead Johnson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale 08489130586.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse uso orale 20 mg/12,5 mg:
n. A.I.C. 029004013 (in base 10) 0VP47F (in base 32);
classe: *a*); prezzo di L. 25.300 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: fosinopril sale sodico mg 20; idroclorotiazide mg. 12,5. Eccipienti: lattosio idrato, lattosio anidro, sodio croscarmellose, providone, sodio stearil fumarato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 363/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «FOSICOMBI» compresse uso orale 20 mg/12,5 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile, codice fiscale 01320520669.

Produttore:

la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati dalla società Bristol Myers Squibb S.p.a., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso;

la produzione, in controlli ed il confezionamento possono esser effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Campo di Pile (L'Aquila), con effettuazione dei controlli sulle materie prime e nel prodotto finito da parte della A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse per uso orale 20 mg/12,5 mg:
n. A.I.C. 029020017 (in base 10) 0VPMVK (in base 32);
classe: *a*); prezzo di L. 25.300 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: fosinopril sale sodico mg 20; idroclorotiazide mg 12,5. Eccipienti: lattosio idrato, lattosio anidro, sodio croscarmellose, providone, sodio stearil fumarato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 364/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «FAMVIR» (famciclovir) nelle forme 21 compresse da 250 mg e 12 compresse da 250 mg, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti (Milano), codice fiscale 03524320151.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità sono effettuati dalla società SmithKline Beecham Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in Manor Royal-Crawley - Inghilterra.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

21 compresse × 250 mg:
n. A.I.C. 029172018 (in base 10) 0VU89L (in base 32);
classe: *c*);

12 compresse × 250 mg:
n. A.I.C. 029172020 (in base 10) 0VU89N (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: famciclovir 250 mg. Eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarvossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle infezioni da Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 365/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «API - 01 M» (famciclovir) nelle forme 21 compresse da 250 mg e 12 compresse da 250 mg, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sark S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti (Milano), codice fiscale 03878810153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità sono effettuati dalla società SmithKline Beecham Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in Manor Royal-Crawley - Inghilterra.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

21 compresse × 250 mg:
n. A.I.C. 029174012 (in base 10) 0VUB7W (in base 32);
classe: *c*);

12 compresse × 250 mg:
n. A.I.C. 029174024 (in base 10) 0VUB88 (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: famciclovir 250 mg. Eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarvossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle infezioni da Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 366/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «SKF AWI 300» (famciclovir) nelle forme 21 compresse da 250 mg e 12 compresse da 250 mg, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eskay S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti (Milano), codice fiscale 05085580156.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità sono effettuati dalla società SmithKline Beecham Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in Manor Royal-Crawley - Inghilterra.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

21 compresse × 250 mg:
n. A.I.C. 029173010 (in base 10) 0VU98L (in base 32);
classe: *c*).

12 compresse × 250 mg:
n. A.I.C. 029172022 (in base 10) 0VU98Y (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: famciclovir 250 mg. Eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio anidro, sodiocarvossimetilamido, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle infezioni da Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 368/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «SYSTEN» (estradiolo) nella forma e confezione 6 sistemi terapeutici transdermici, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore:

la produzione, della specialità medicinale è effettuata dalla società LTS Lohmann, Therapie Systeme GmbH, nello stabilimento sito in CO.KG., Irlicher Strasse 55, D5450 Neuwied 12 (Germania);

i controlli, sono effettuati dalla società Schwarz Pharma GmbH, nello stabilimento sito in D4019 Monheim (Germania);

il confezionamento terminale è effettuato dalla società Cilag Ag, nello stabilimento sito in Schaffhausen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 sistemi terapeutici transdermici:
n. A.I.C. 028648018 (in base 10) 0VB8LL (in base 32);
classe: *a*); prezzo di L. 14.600 ai sensi dell'art. 1 D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: un sistema, che libera 50μg di estradiolo nelle 24 ore contiene: principio attivo: estradiolo mg 3,2. Altri componenti: copolimero acrilico/vinilacetico (Durotak 280-2287), gomma Guar (Meyprogat 90), polietilene tereftalato (Hostaphan MN19), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità emotiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 369/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «BUPIFORAN HEAVY» nelle preparazioni: «BUPIFORAN HEAVY» fiale iperbariche iniettabili 1% × 2 ml; «BUPIFORAN HEAVY» fiale iperbariche iniettabili 0,05% × 4 ml; «BUPIFORAN HEAVY» fiale iperbariche iniettabili 0,75% × 3 ml; (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale, codice fiscale 09469610159.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni di cui sopra sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Modena, via dei Giardini, 1271.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale iperbariche inettabili per anestesia locale 1% × 2 ml:
n. A.I.C. 028635136 (in base 10) 0V9W00 (in base 32);
classe: *c*).

10 fiale iperbariche inettabili per anestesia locale 0,5% × 4 ml:
n. A.I.C. 028635148 (in base 10) 0V9W0D (in base 32);
classe: *c*).

10 fiale iperbariche inettabili per anestesia locale 0,75% × 3 ml:
n. A.I.C. 028635151 (in base 10) 0V9W0H (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: 1 ml di soluzione di Bupiforan Heavy 1% contiene: principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 10. Eccipienti: glucolsio monoidrato mg. 105, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Composizione: 1 ml di soluzione di Bupiforan Heavy 0,5% contiene: principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 5. Eccipienti: glucosio monoidrato mg 80, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Composizione: 1 ml di soluzione di Bupiforan Heavy 0,75% contiene: principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 7,5. Eccipienti: glucolsio monoidrato mg 82,5, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Bupiforan» puo essere usato in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, loco, regionale, blocco, simpatico blocco endovenoso retrogrado, blocco endoarterioso (limitatamente alla forma senza adrenalina), peridurale sacrale, spinale sottoaracroidea. «Bupiforan» è quindi indicato in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegato da solo, sia associato a narcosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (art. 5. decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 370/1995 del 1° giugno 1995

Specialità medicinale: «ISOTREX GEL» (isotretinoina) nella confezione tubo da 30 g di gel allo 0,05% per uso esterno alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories (UK) Ltd Holtspur Lane Wooburn Green - High Wycombe, Bucks HP10 0AU Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Stiefel Laboratories S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Redecesio di Segrate (Milano), via Calabria, 15, codice fiscale 06536230150.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società «Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd nello stabilimento sito in Finisklin Industrial Estate Sligo (Irlanda).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo × 30 g di gel allo 0,05%:
n. A.I.C. 028997017 (in base 10) 0VNXDT (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: 100 g di gel contengono: principio attivo: isotretinoina 0,05 g; Eccipienti: butilidrossitoluene, idrossipropilcellulosa, etanolo (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dell'acne volgare infiammatoria e non infiammatoria lieve o moderata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 381/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «FORADIL» (formoterolo fumarato), nella forma aerosol dosato per uso inalatorio.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, Km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale è effettuata dalla società Ciba-Geigy Ltd. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 10 da 100 erogazioni da 50μl, pari a 12 μg/spruzzo:
n. A.I.C. 027660048 (in base 10) 0VD3SJ (in base 32);
classe: *a*); prezzo L. 116.000 ai sensi dell'art 1, D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 flacone da 10 ml contiene: principio attivo: formoterolo fumarato mg 1,6. Eccipienti: lecitina di soia 90% pc; tricolorofluorometano; diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con bronco-pneumopatie ostruite quali asma bronchiale e bronchite cronica con o senza enfisema come pure del trattamento indotto da allergeni da sforzo o da freddo. Data la lunga durata d'azione del farmaco due somministrazioni quotidiane del farmaco sono in grado di controllare i sintomi sia durante il giorno sia durante la notte.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 382/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «EOLUS AEROSOL» (formaterolo fumarato), nella forma aerosol dosato per uso inalatorio.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale è effettuata dalla società Ciba-Geigy Ltd. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 10 da 100 erogazioni da 50μl, pari a 12 μg/spruzzo:
n. A.I.C. 028257018 (in base 10) 0VYBRU (in base 32);
classe: *a*); prezzo L. 116.000 ai sensi dell'art 1, D.L. 22 marzo 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 flacone da 10 ml contiene: principio attivo: formoterolo fumarato mg 1,6. Eccipienti: lecitina di soia 90% pc; tricloerofluorometano; diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con bronco pneumatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Data la lunga durata d'azione del farmaco due somministrazioni quotidiane del farmaco sono in grado di controllare i sintomi sia durante il giorno sia durante la notte.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 383/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «SABRILEX» (vigabatrin), nelle forme bustine da «mg 500» e da «g 1».

Titolare A.I.C.: Hammer Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8, codice fiscale 00432000339.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuate dalla società Marion Merrell Dow S.A. nello stabilimento sito in Bourgoin-Jallieu (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 bustine × mg 500:
n. A.I.C. 028782011 (in base 10) 0VGCFV (in base 32);
classe: *a*); prezzo L. 56.300 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

24 bustine × g 1:
n. A.I.C. 028782023 (in base 10) 0VGCG7 (in base 32);
classe: *a*); prezzo L. 54.100 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

una bustina da mg 500 contiene: Vigabatrin mg 500;

una bustina da 1 g contiene: Vigabatrin g. 1.

Indicazioni terapeutiche: «Sabrilex» è raccomandato nel trattamento dell'epilessia non controllata sufficientemente dagli altri farmaci antiepilettici classici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 384/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «ZOLOFT» (sertralina), nelle forme: compresse divisibili da mg 50 e compresse da mg 100.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 47,415, codice fiscale 06320490581.

Produttore: la produzione i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Latina, strada statale 156.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 compresse divisibili × mg 50:
n. A.I.C. 027753033 (in base 10) 0UGYL9 (in base 32);
classe: *c*);

15 compresse × mg 100:
n. A.I.C. 027753045 (in base 10) 0UGYLP (in base 32);
classe: *c*).

Composizione:

una compressa divisibile da mg 50 contiene: principio attivo: sertralina cloridato mg 55,950, pari a sertralina mg 50. Eccipienti: calcio idrogenofosfato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, sodio amido glicolato, magnesio stereato, titanio biossido, idrossipropilmetilcellulosa E3, idrossipropilmetilcellulosa E5, polietilenglicole 400, polietilenglicole6000, polisorbato 80, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una compressa da mg 100 contiene: principio attivo: sertralina cloridrato mg 111,900, pari a sertralina mg 100. Eccipienti: calcio idrogenofosfato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, sodio amido glicolato, magnesio stereato, titanio biossido, idrossipropilmetilcellulosa E3, idrossipropilmetilcellulosa E5, polietilenglicole 400, polietilenglicole6000, polisorbato 80, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la sertralina è indicata nel trattamento della depressione.

Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NFR n. 385/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «DIFLUCAN sospensione» (fluconazolo), nella confezione flacone × mg 350 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, Km 47,415, codice fiscale 06320490581.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Latina, strada statale 156, km 50.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di sospensione × mg 350:
n. A.I.C. 027267057 (in base 10) 0V03ZK (in base 32);
classe: *a*); prezzo L. 46.300 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa delle determinazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni flacone contiene: principio attivo: fluconazolo g 0,35. Eccipienti: saccarosio, silice colloidale, biossido di titanio, gomma xantana, sodio citrato biidrato, acido citrico anidro, sodio benzoato, aroma naturale di arancia (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Diflucan» sospensione orale è indicato nel trattamento delle candidiasi vaginali acute e ricorrenti, nelle dermatomicosi quali tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea capitis e tinea versicolor e nel trattamento delle candidosi cutanee. È anche indicato nel trattamento della candidiasi orofaringea (mughetto), compresi quei casi in cui questa colpisce pazienti con immunocompromissione secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), nonché nella candidiasi orale atrofica.

«Diflucan» è indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a candida albicans e crypotococcus neoformans, incluse quelle che si verificano in pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome di immunodeficienza acquisita o le micosi susseguenti la chemioterapia antineoplastica.

Il farmaco può essere quindi utilizzato nel trattamento della meningite criptococcica e nella terapia di mantenimento per la prevenzione delle recidive, nonché nel trattamento della criptococcosi cutanea e polmonare.

Il trattamento delle infezioni da candida comprende le seguenti: esofagite, peritonite, infezioni polmonari, gastro-intestinali e genitourinarie, nonché candidemia e candidiasi disseminate.

Altresì, il farmaco è indicato nella prevenzione delle infezioni fungine sensibili a «Diflucan» in pazienti con affezioni neoplastiche sottoposti a chemioterapia citotossica. Nel trattamento delle infezioni della pelle e delle mucose, l'uso del prodotto deve essere limitato solo a quei casi di particolare estensione o gravità che non abbiano risposto alla terapia topica tradizionale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 386/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «BROMOCRIPTINA POLI» nelle forme: compresse × mg 2,5, capsule × mg 5 e capsule × mg 10.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale 00746490150.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Quinto de' Stampi Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse × mg 2,5:
n. A.I.C. 029068018 (in base 10) 0VR2RL (in base 32);
classe: *c*);

60 capsule × mg 5:
n. A.I.C. 029068020 (in base 10) 0VR2RN (in base 32);
classe: *c*);

40 capsule × mg 10:
n. A.I.C. 029068032 (in base 10) 0VR2S0 (in base 32);
classe: *c*).

Composizione:

una compressa contiene: bromocriptina mesilato mg 2,87 (pari a bromocriptina base mg 2,5). Eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, acido maleico, magnesio stearato, silice colloidale (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da mg 5 contiene: bromocriptina mesilato mg 5,735 (pari a bromocriptina base mg 5). Eccipienti: lattosio, amido di mais, acido maleico, magnesio stearato, silice colloidale; componenti la capsula di gelatina: gelatina, titanio biossido, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da mg 10 contiene: bromocriptina mesilato mg 11,47 (pari a bromocriptina base mg 10). Eccipienti: lattosio, amido di mais, acido maleico, magnesio stearato, silice colloidale; componenti la capsula di gelatina: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la preparazione compresse × 2,5 mg: Galattorrea con o senza amenorrea: post partum (Chiari-Frommel); idiopatica (Argonz-del Castillo, tumorale (Forbes Albright), da farmaci (psicotropi, contraccettivi). Amenorrea prolattino-dipendente senza galattorrea. Infertilità iperprolattinemica. Inibizione della lattazione: sia per prevenire la lattazione del post partum che per sopprimere la lattazione già in atto. Disfunzioni del ciclo mestruale (sindrome premestruale, fase luteinica breve). Ipogonadismo maschile prolattinodipendente. Acromegalia: il trattamento di prima istanza di questa affezione è quello chirurgico o radioterapico. «Bromocriptina Poli» è un utile adiuvante di tali trattamenti oppure, in casi particolari, può essere usata indipendentemente da essi. Morbo di Parkinson, idiopatico ed arteriosclerotico: «Bromocriptina Poli» è particolarmente utile in pazienti che mostrano una decrescente risposta terapeutica alla *l*-DOPA ed in casi dove la levodopaterapia è inficiata dalla comparsa di fenomeni «on-off». L'associazione con *l*-DOPA ottiene un incremento degli effetti antiparkinsoniani, il che permette un ridotto dosaggio di entrambi i farmaci. «Bromocriptina Poli» può essere data da sola in casi iniziali o lievi di morbo di Parkinson e può anche esser associata ad anticolinergici e/o ad altri farmaci antiparkinsoniani.

Indicazioni per la preparazione capsule da mg 5 e da mg 10: Morbo di Parkinson idiopatico, arteriosclerotico, post-encefalitico. «Bromocriptina Poli» è indicata anche in pazienti la cui risposta terapeutica alla levodopa va esaurendosi, e nei casi in cui la comparsa del fenomeno «on-off» limita il successo della terapia con levodopa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A3579-95A3577

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione (Elenco n. 7)

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 Mod. 25 A. — Data: 19 gennaio 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande di Roma. — Intestazione: Banco Ambrosiano Veneto. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

95A3100

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 giugno 1995

Dollaro USA	1636,74
ECU	2169,34
Marco tedesco	1174,89
Franco francese	334,95
Lira sterlina	2625,33
Fiorino olandese	1049,60
Franco belga	57,194
Peseta spagnola	13,510
Corona danese	300,65
Lira irlandese	2680,49
Dracma greca	7,259
Escudo portoghese	11,144
Dollaro canadese	1189,06
Yen giapponese	19,434
Franco svizzero	1418,07
Scellino austriaco	167,08
Corona norvegese	263,74
Corona svedese	224,94
Marco finlandese	381,70
Dollaro australiano	1189,42

95A3654

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.I.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Liotti in data 25 febbraio 1982, rep. 3492, registro società 1566/82, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 2628/189331;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilnuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calvi Risorta (Caserta), costituita per rogito Luigi Graziano in data 18 aprile 1985, rep. 758, registro società 4406/85, tribunale S. Maria C.V., Busc n 3167/211259;

società cooperativa di produzione e lavoro «L.I.P.OR. - Lavorazione industriale prodotti ortofrutticoli - Cooperativa a responsabilità limitata», in breve «L.I.P.OR. Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cancello Arnone (Caserta), costituita per rogito De Donato in data 11 gennaio 1988, rep. 1147, registro società 7783 88, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3694/232268;

società cooperativa di produzione e lavoro «Luce Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Matano in data 9 novembre 1981, rep. 7854, registro società 1425/82, tribunale S. Maria C.V., Busc n 2580/188926;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro, Olimpiadi 80, a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Conte in data 29 febbraio 1980, rep. 66540/9037, registro società 163/80, tribunale S Maria C V., Busc n. 2251/174672;

società cooperativa di produzione e lavoro «Euroservice - Società cooperativa di servizi sociali a responsabilità limitata», con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 28 novembre 1989, rep 28601, registro società 10286/90, tribunale S. Maria C V., Busc n 4050/246120;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Nuova pineta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 29 aprile 1986, rep. 10614, registro società 5616/86, tribunale S Maria C.V., Busc n. 3322/219527,

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil La Luciana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frignano (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 13 giugno 1988, rep. 16311, registro società 8382/88, tribunale S. Maria C V., Busc n 3848/238574,

società cooperativa di produzione e lavoro «Italia 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gricignano di Aversa (Caserta), costituita per rogito Monda in data 26 luglio 1988, rep. 43645, registro società 8648/88, tribunale S. Maria C V., Busc n 3793/236309;

società cooperativa di consumo «Soc. Coop. S. Valentino a responsabilità limitata», con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito Palermiti in data 3 aprile 1989, rep. 7189, registro società 9385/89, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3899/240521;

società cooperativa di produzione e lavoro «Provebo 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Delli Paoli in data 15 marzo 1985, rep. 262041, registro società 4300/85, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3169/211417;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro stabile Alambra - Società cooperativa culturale teatrale a responsabilità limitata», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 3 luglio 1989, rep. 44827, registro società 9851/89, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3975/243305;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di teatro popolare - Lo Specchio d'argento a responsabilità limitata», con sede in Marcianise (Caserta), costituita per rogito Picardi in data 7 febbraio 1985, rep. 42, registro società 4218/85, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3144/209880;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marcianise (Caserta), costituita per rogito Palermiti in data 23 febbraio 1990, rep. 14728, registro società 10676/90, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 4097/247960;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Restauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parete (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 25 ottobre 1985, rep. 11023, registro società 4945/85, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3231/214747;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sorriso 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Giannetti in data 15 giugno 1989, rep. 2184, registro società 9711/89, tribunale S Maria C.V., Busc n. 3980/243385;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro agro-silvozootecnico del Matese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Palermiti in data 13 luglio 1989, rep. 9916, registro società 9879/89, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3991/243970;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Futuro giovani 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), costituita per rogito Borrelli in data 21 marzo 1986, rep. 857, registro società 5769/86, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 3367/221049;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acqu.El.Gas. Aurunca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Fiordaliso in data 20 novembre 1990, rep. 24305, registro società 11313/91, tribunale S. Maria C.V., Busc n. 4148/250586;

95A3558

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Serina ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5782, Sett. II, datato 3 marzo 1995 del prefetto di Bergamo, la scuola media statale di Serina è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in una rilegatrice G.C. Imag-Maker 1000 del valore di L. 580.000. Offerente: cooperativa «Brembana», società cooperativa a responsabilità limitata.

95A3547

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Donadoni» di Sarnico ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5725, Sett. II, datato 16 marzo 1995 del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «E. Donadoni» di Sarnico è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un forno elettrico per la cottura della ceramica mod. HB prodotto dalla dita C.C.R. S.n.c. di Faenza per un valore di L. 2.350.000. Offerente: sig.ra Rosina Marcassoli Bonomi.

95A3548

Autorizzazione alla scuola media statale «F.lli Magri» di Osio Sopra ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5812, Sett. II, datato 16 marzo 1995 del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «F.lli Magri» di Osio Sopra, è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in una stampante a getto d'inchiostro a colori della Olivetti mod. HP550C SG 3C8241T2 per un valore di L. 840.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana della media Bergamasca.

95A3549

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Bosco» di Canonica d'Adda ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5755, Sett. 00, datato 16 marzo 1995 del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «Don Bosco» di Canonica d'Adda, è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un videoregistratore VHS - 4 Head «Portland» del valore di L. 500.000. Offerente: Associazione A.GE. di Canonica d'Adda.

95A3550

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Lotto» di Covo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5710, Sett. II, datato 16 marzo 1995 del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «L. Lotto» di Covo, è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in due computer completi di stampante; una fotocopiatrice del valore complessivo di L. 9.137.700. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Covo.

95A3551

Autorizzazione alla scuola media statale «N. Sauro» di Muggia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1.14.11/183 TI, datato 15 marzo 1995 del prefetto di Trieste, la scuola media statale «N. Sauro» di Muggia, è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un computer ASEM Mod. Desk 5031 completo di stampante Memorex 2824-0001 con cavi, software works italiano V. 3.0, alimentatore fogli singoli per DM 290, del valore di L. 100.000. Offerente: ditta Insiel di Trieste.

95A3552

Autorizzazione alla scuola media statale «Nino Costa» di Biella-Chiavazza ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1381/Sett. I-2. 12.29/1, datato 4 aprile 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «Nino Costa» di Biella-Chiavazza, è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in due computers Olivetti M24 del valore di L. 650.000. Offerente: genitori degli alunni frequentanti la scuola medesima.

95A3553

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Salvemini» di Biella succursale del Vandorno, ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1592/Sett. I-2. 158.29/1, datato 4 aprile 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Salvemini» di Biella, succursale del Vandorno, è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un apparecchio radio-registratore CDW 395 del valore di L. 249.000 più pannelli di compensato del valore di L. 70.000. Offerente: genitori degli alunni della succursale del Vandorno.

95A3554

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 15 giugno 1995 la società «SO.CE.R. Consulting Auditing S.r.l.», con sede legale in Cavallino (Lecce), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1995 è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Confida amministrazione fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, con decreto interministeriale 3 maggio 1994, per cambiamento della denominazione sociale in Eurofiduciaria S.r.l., in Milano, e con estensione dell'autorizzazione anche all'attività di revisione contabile di aziende.

95A3555-95A3556

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 357.000
- semestrale .... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 65.500
- semestrale .... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 65.000
- semestrale .... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 199.500
- semestrale .... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 687.000
- semestrale .... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189